

Titolo POLITICA ANTICORRUZIONE	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

## POLITICA ANTICORRUZIONE

### JEALSA

1.	SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ .....	2
2.	DEFINIZIONI .....	3
3.	COMPORAMENTI VIETATI.....	6
4.	PRINCIPI DI AZIONE:.....	7
5.	POLITICA DEI DONI .....	9
6.	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI .....	10
7.	FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI.....	10
8.	SPESE DI VIAGGIO E DI RAPPRESENTANZA. ....	11
9.	RESPONSABILITÀ E REVISIONI DELLE POLITICHE.....	11
10.	NON CONFORMITÀ ALLA POLITICA. ....	11

Titolo POLITICA ANTICORRUZIONE	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

## 1. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

JEALSA, costituita da tutte le aziende nazionali o straniere direttamente o indirettamente possedute o controllate da CORPORACIÓN EMPRESARIAL JESÚS ALONSO, S.L., si impegna espressamente a condurre la propria attività con onestà, integrità, sincerità e responsabilità. È inoltre responsabile del rispetto di tutte le leggi vigenti nei Paesi in cui opera, comprese le leggi anticorruzione come il Foreign Corrupt Practices Act (*Foreign Corrupt Practices Act*, (FCPA) degli Stati Uniti, emanato nel 1977, il Bribery Act del Regno Unito (*UK Bribery Act*, 2010) e leggi simili in altri Paesi e territori (in particolare Cile, Guatemala, Brasile e Italia).

JEALSA ha dimostrato, attraverso il Codice etico e di condotta approvato dal suo Consiglio di amministrazione, il suo forte impegno nella cultura della compliance, evidenziando come principi guida delle sue azioni il rispetto delle regole, l'agire con integrità e responsabilità e l'uso della due diligence.

La presente politica, come estensione del nostro Codice etico e di condotta, rifiuta qualsiasi forma di comportamento corrotto da parte dei suoi dirigenti, dipendenti o stakeholder legati a JEALSA, e mira a formare un modello di condotta che regoli le azioni del Gruppo. Le linee guida di condotta descritte nel presente documento hanno lo scopo di prevenire la commissione di reati quali lo spaccio di influenza, la corruzione, l'estorsione, le varie forme di corruzione e il finanziamento illegale dei partiti politici.

La presente politica si attiene agli standard definiti nella norma ISO 37001 sui sistemi di gestione anticorruzione, ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e al Programma di etica e conformità anticorruzione per le imprese (entrambi dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine - UNODC), e alla *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance* dell'OCSE. La presente politica rimarrà in vigore fino a quando non sarà modificata o sostituita da un'altra politica elaborata dal Consiglio di amministrazione.

Titolo POLITICA ANTICORRUZIONE	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

## 2. DEFINIZIONI

Questa sezione illustra le diverse definizioni e i concetti da prendere in considerazione ai fini della presente politica anticorruzione.

**2.1. Corruzione tra privati.** Il privato che, da solo o per interposta persona, promette, offre o concede ad amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di un'impresa commerciale o di una società, associazione, fondazione o ente un beneficio o un vantaggio ingiustificato di qualsiasi natura per favorire se stesso o un terzo rispetto ad altri, in violazione degli obblighi assunti nell'acquisto o nella vendita di beni o nella contrattazione di prestazioni professionali. Anche l'amministratore, il direttore, il dipendente o il collaboratore di un'impresa commerciale, di una società, di un'associazione, di una fondazione o di un ente che, da solo o per interposta persona, riceve, richiede o accetta un beneficio o un vantaggio ingiustificato di qualsiasi natura allo scopo di favorire il soggetto che concede o da cui si aspetta il beneficio o il vantaggio rispetto a terzi, in violazione degli obblighi assunti nell'acquisto o nella vendita di beni o nella contrattazione di prestazioni professionali.

**2.2. Corruzione nelle transazioni economiche internazionali:** l'offerta, la promessa o la concessione di qualsiasi vantaggio indebito, pecuniario o di altro tipo, per corrompere o tentare di corrompere, da soli o tramite un intermediario, funzionari pubblici o stranieri o di organizzazioni internazionali, a loro vantaggio o a vantaggio di terzi, o per assecondare le loro richieste, affinché agiscano o si astengano dall'agire in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche per ottenere o mantenere un contratto o un altro vantaggio irregolare nella conduzione di attività economiche internazionali.

**2.3. Corruzione.** L'autorità o il pubblico ufficiale che, a vantaggio proprio o di terzi, riceve o richiede, per sé o per interposta persona, un dono, un favore o una retribuzione di qualsiasi natura o accetta un'offerta o una promessa per compiere, nell'esercizio del proprio ufficio, un atto contrario ai doveri inerenti allo stesso o per non compiere o ritardare ingiustificatamente un atto che dovrebbe compiere.

Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

L'autorità o il pubblico ufficiale che, a vantaggio proprio o di terzi, riceve o sollecita, per sé o per interposta persona, un dono, un favore o una retribuzione di qualsiasi natura, o accetta un'offerta o una promessa per compiere un atto proprio del suo incarico.

È considerata corruzione anche quando una qualsiasi delle condotte descritte nei due paragrafi precedenti è posta in essere da giurati, arbitri, mediatori, periti, amministratori o revisori nominati dal tribunale, curatori fallimentari o qualsiasi altra persona coinvolta nell'esercizio di funzioni pubbliche.

Infine, costituisce corruzione anche il privato che offre o dà un dono o qualsiasi altro tipo di corrispettivo a un'autorità, a un pubblico ufficiale o a una persona coinvolta nell'esercizio di una funzione pubblica affinché compia un atto contrario ai doveri inerenti alla sua posizione o un atto inerente alla sua posizione, affinché non compia o ritardi un atto che dovrebbe compiere, o in considerazione della sua posizione o funzione.

**2.4. Spaccio di influenza.** Un pubblico ufficiale o un'autorità che condiziona un altro pubblico ufficiale o autorità approfittando dell'esercizio dei poteri del suo ufficio o di qualsiasi altra situazione derivante dal suo rapporto personale o gerarchico con quest'ultimo o con un altro funzionario o autorità al fine di ottenere una decisione che possa generare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario per sé o per un terzo.

Un privato che condiziona un funzionario o un'autorità pubblica approfittando di una situazione dovuta alla sua relazione personale con quest'ultimo o con un altro funzionario o autorità pubblica, al fine di ottenere una decisione che possa generare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario per sé o per un terzo.

Chi, mentre si offre di porre in essere le condotte descritte nei due paragrafi precedenti, sollecita da terzi doni, regali o qualsiasi altra remunerazione, o accetta un'offerta o una promessa.

Titolo POLITICA ANTICORRUZIONE	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

**2.5. Estorsione.** Chiunque, a scopo di lucro, costringe un altro, con violenza o intimidazione, a compiere o a omettere un atto giuridico o un'attività a danno dei suoi beni o di quelli di un terzo.

**2.6. Bustarella.** L'offerta, la promessa, la concessione, l'accettazione o la richiesta di un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere di natura finanziaria o non finanziaria), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dalla sua ubicazione, in violazione della legge applicabile, come incentivo o ricompensa a una persona per agire o astenersi dall'agire in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

**2.7. Pagamenti facilitatori.** Piccoli pagamenti non ufficiali e impropri corrisposti a un funzionario pubblico o a dipendenti di un'impresa privata per ottenere o accelerare il disbrigo di una pratica, ottenere una licenza o un altro servizio.

**2.8. Doni.** In senso lato, in questa Politica, il concetto di dono comprende il dono propriamente detto, gli omaggi, i vantaggi, i favori, le prestazioni gratuite o qualsiasi regalo fisico o donazione pecuniaria.

**2.9. Sponsorizzazione.**

L'azione di finanziare un'attività, di solito a scopo pubblicitario.


**2.10. Funzionario pubblico.**

Chiunque ricopra un incarico legislativo, amministrativo o giudiziario, per nomina, elezione o successione, o chiunque eserciti una funzione pubblica, anche per un ente o un'impresa pubblica, o qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione pubblica locale o internazionale, o qualsiasi candidato a una carica pubblica.

**2.11. Autorità.**

Persona che esercita da sola o come membro di una società, di un ente pubblico, ecc. un qualsiasi tipo di potere o di gestione.

**2.12. Dipendente.**

 <b>JEALSA</b>	<b>Sistema di gestione integrato della compliance penale e anticorruzione (SIGCPAS)</b>			
<b>Titolo</b> <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	<b>Codice</b>		<b>MG-03</b>	
	<b>Versione</b>	<b>01</b>	<b>Data</b>	<b>19/12/2020</b>

Qualsiasi dirigente, amministratore o lavoratore dell'organizzazione.

### **2.13. Partner commerciale.**

In senso lato, agente, fornitore, subappaltatore, partner di joint venture, consulente o terza parte che tratta con l'organizzazione.

### **3. COMPORAMENTI VIETATI.**

Attraverso il presente documento, e sulla base dei principi che devono governare le linee di azione della Società, JEALSA stabilisce i comportamenti che, in applicazione della presente politica, sono vietati a qualsiasi membro dell'organizzazione. In particolare, citiamo quanto segue:

- Nessuna transazione economica, contratto o accordo può essere stipulato se c'è il sospetto che possa esserci un legame con attività corrotte o improprie da parte di una qualsiasi delle parti coinvolte, così come le azioni di cui alla precedente sezione 2.3 sulla corruzione negli affari, la concussione, lo spaccio di influenza, l'estorsione, la bustarella e i pagamenti facilitatori.
- Pertanto, è vietato offrire, promettere, autorizzare o consegnare, direttamente o indirettamente, qualsiasi tipo di incentivo monetario, commissione, dono o compenso a qualsiasi dipendente, dirigente o amministratore di altre società o enti privati, nonché ad autorità, funzionari pubblici, dipendenti o dirigenti di società ed enti pubblici, allo scopo di agire o omettere di agire, in violazione delle proprie responsabilità e, ove applicabile, della normativa vigente, per favorire uno specifico affare o ottenere un indebito vantaggio commerciale, sia direttamente che indirettamente attraverso collaboratori, partner, agenti, intermediari o qualsiasi altro soggetto interposto.
- Inoltre, devono essere evitate condotte che possano costituire un'estorsione nell'ambito dell'attività aziendale, mediante violenza o intimidazione allo scopo di ottenere un vantaggio.

Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

- Sono severamente vietati i pagamenti a titolo di agevolazione o velocizzazione che hanno lo scopo di accelerare o facilitare la fornitura di un servizio, anche se non sono finalizzati a ottenere un vantaggio indebito. Nel caso di Paesi esteri in cui i doni fanno parte della consuetudine locale, la concessione di doni richiede l'autorizzazione del Comitato per la compliance, che deve avere una relazione favorevole da parte dei consulenti locali.

#### 4. PRINCIPI DI AZIONE:

Condividiamo l'opinione diffusa che la corruzione sia un grave freno allo sviluppo della nostra società, che indebolisce notevolmente lo Stato di diritto e minaccia la libertà di mercato. Inoltre, comporta un aumento dei costi e la perdita di opportunità.

Per contro, le pratiche di corruzione sono in gran parte azioni criminali o illegali, che possono portare all'imposizione di determinate pene e/o sanzioni, compromettendo così la reputazione della società.

È quindi necessario che il Gruppo adotti una serie di principi base per le sue attività anticorruzione:

- 1) L'organizzazione non tollererà i comportamenti descritti come vietati nella presente politica anticorruzione. **La corruzione di qualsiasi tipo è vietata.**
- 2) L'organizzazione **si impegna e richiede il rispetto delle leggi anticorruzione applicabili.**
- 3) La presente politica è **in linea con il Codice etico e di condotta dell'organizzazione, con il suo Sistema Integrato di Compliance Penale e Anticorruzione (SIGCPAS)**, nonché con i suoi obiettivi e le sue procedure, nel rispetto dei valori e dei principi fondamentali di JEALSA, ed è pertanto considerata **adeguata allo scopo e alla realtà dell'organizzazione.**
- 4) La presente politica offre un **quadro di riferimento per la definizione, la revisione e il raggiungimento degli obiettivi anticorruzione**, in modo che i

Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

nostri obiettivi anticorruzione siano in linea con i principi e i divieti stabiliti nella nostra politica anticorruzione.

- 5) L'organizzazione e i suoi membri sono tenuti a riportare fedelmente nella documentazione interna della società e in modo trasparente le azioni, le operazioni e le transazioni effettuate dalla società.
- 6) L'organizzazione si impegna a **rispettare la presente politica e i requisiti del Sistema di Gestione Integrato della Compliance Penale e Anticorruzione**, rifiutando e comunicando immediatamente al Comitato per la compliance qualsiasi richiesta ricevuta da terzi per qualsiasi tipo di incentivo monetario, dono, commissione o retribuzione.
- 7) Allo stesso modo, qualsiasi membro di JEALSA o qualsiasi soggetto terzo collegato al Gruppo che venga a conoscenza dell'esistenza di comportamenti o pratiche contrarie alle linee guida del Codice etico e della presente Politica all'interno dell'organizzazione **è tenuto a segnalare tale situazione**, informando il Comitato per la compliance, in particolare attraverso il canale etico (canale di denuncia) istituito a tale scopo:
  - Per posta ordinaria all'indirizzo: JEALSA, All'attenzione del Comitato etico, **Calle Vimieiro, 20, Boiro, A Coruña 15939, Spagna.**
  - Per e-mail: [jealsa@canaletico.online](mailto:jealsa@canaletico.online)
- 8) L'organizzazione si impegna a indagare sulle denunce ricevute e, in applicazione del regime sanzionatorio, se del caso, a **sanzionare qualsiasi comportamento contrario alle disposizioni della presente politica anticorruzione o del SIGCPAS.**
- 9) L'organizzazione incoraggia qualsiasi membro della stessa o qualsiasi terzo ad essa collegato a **esprimere dubbi o preoccupazioni in buona fede** in merito a comportamenti sospetti, incerti o dubbiosi, situazioni conflittuali o che generano incertezza sulla conformità con la presente politica e il SIGCPAS, ecc., sempre con **la certezza** di essere trattati con la massima riservatezza e **senza timore di ritorsioni.**



Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

- 10) Qualsiasi tipo di relazione o rapporto commerciale con la pubblica amministrazione, sia nazionale che internazionale, deve sempre essere adeguatamente documentato.
- 11) L'organizzazione si impegna a **migliorare continuamente** il sistema anticorruzione, come riflesso del processo anticorruzione continuo e costante in atto.
- 12) JEALSA dispone di un "**Comitato per la compliance**", quale organo collegiale responsabile di garantire il rispetto della presente Politica anticorruzione, insieme al SIGPAS. In questo senso, dato il suo ruolo di supervisione, questa figura è dotata di **autorità e indipendenza**, che gli consentono di agire di propria iniziativa e in piena autonomia dal resto dell'organizzazione, garantendo così la neutralità, la professionalità e la solvibilità delle sue decisioni. Questo organismo è responsabile del monitoraggio e della revisione programmata e pianificata del sistema e soddisfa i requisiti di formazione stabiliti dal SIGCPAS.

## 5. POLITICA DEI DONI

Tutti i membri dell'organizzazione del Gruppo JEALSA non faranno né accetteranno alcun dono o regalo che possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.

In particolare, i regali possono essere accettati o offerti solo se sono conformi alle leggi vigenti e non sono fatti con l'intenzione di influenzare o ottenere un vantaggio indebito o un qualsiasi tipo di vantaggio commerciale o che possano costituire un trattamento di favore.

Ogni dono deve essere offerto o ricevuto in modo trasparente e non deve avere un valore che superi i limiti considerati ragionevoli e comunque non condizioni l'indipendenza di chi lo riceve.

I doni non possono essere offerti ai funzionari pubblici, ad eccezione di quelli di modico valore e ragionevoli secondo la prassi locale, offerti per motivi legittimi e socialmente accettabili.

Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

In ogni caso, non devono mai contravvenire alle disposizioni della presente politica o a quelle del Codice etico di JEALSA. In caso contrario, il dono deve essere immediatamente restituito o rifiutato e il Comitato per la compliance deve essere immediatamente informato attraverso il canale descritto nella sezione precedente.

## **6. CONTRIBUTI DI BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI**

Si tratta di donazioni o contributi finanziari erogati a scopo benefico e in buona fede, o per finanziare eventi sportivi o culturali, e sono finalizzati a dimostrare responsabilità sociale e a fornire sostegno alle comunità in cui JEALSA opera.


Possano essere effettuati solo in piena trasparenza, a condizione che siano ragionevoli e legalmente ammissibili. Allo stesso modo, non possono essere finalizzati a ottenere un trattamento di favore o qualsiasi beneficio o vantaggio economico per la società o il soggetto regolamentato.

In merito alla sponsorizzazione è consentita solo quando è concepita in modo altruistico, come erogazione di un aiuto economico per contribuire alla realizzazione di attività sportive, benefiche, culturali, ecc. al solo scopo di promuovere l'attività sponsorizzata, pubblicizzare l'azienda e come meccanismo per farla conoscere a nuove fasce di mercato e per migliorare gli affari.

Per garantire che i contributi o le sponsorizzazioni di beneficenza siano conformi alla presente politica, è necessario ricevere una relazione favorevole del Comitato per la compliance prima di concedere tali contributi o sponsorizzazioni e conservare un registro di tutte le richieste, autorizzazioni o rifiuti.

## **7. FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI.**

Le donazioni ai partiti politici e alle relative fondazioni, comitati, organizzazioni politiche o sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati che contravvengono alle disposizioni della legislazione applicabile sul finanziamento dei partiti politici nei Paesi in cui opera devono sempre rispettare e conformarsi alle normative nazionali e internazionali sul finanziamento dei partiti politici.

 <b>JEALSA</b>	<b>Sistema di gestione integrato della compliance penale e anticorruzione (SIGCPAS)</b>			
<b>Titolo</b> <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	<b>Codice</b>		<b>MG-03</b>	
	<b>Versione</b>	<b>01</b>	<b>Data</b>	<b>19/12/2020</b>

## **8. SPESE DI VIAGGIO E DI RAPPRESENTANZA.**

Devono essere ragionevoli senza essere sproporzionate o eccessive e senza dare adito alla presunzione che stiano fornendo un servizio diverso da quello a cui sono destinate o che stiano cercando di agevolare la realizzazione di qualsiasi attività. In ogni caso, le spese di viaggio e di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate attraverso la presentazione delle relative ricevute.

## **9. RESPONSABILITÀ E REVISIONI DELLE POLITICHE.**

Il Comitato per la compliance ha la responsabilità di garantire l'effettiva conformità alla Politica e al SIGCPAS e l'adozione di tutti i controlli necessari per prevenire le violazioni della Politica.

A tal fine, devono mantenerla adeguatamente aggiornata e risolvere qualsiasi dubbio o domanda che possa sorgere in relazione al suo contenuto.

Il documento deve inoltre essere distribuito a tutti i membri dell'organizzazione con una copia dello stesso, di cui si deve dare atto della ricezione. Allo stesso modo, sarà reso disponibile a terzi attraverso la sua pubblicazione sul sito web aziendale, cercando, nei casi in cui sia possibile, di ottenere l'adesione di tali terzi alla presente politica.

Allo stesso modo, sarà necessario approvare le modifiche da apportare alla presente politica per mantenerla costantemente aggiornata.

## **10. NON CONFORMITÀ ALLA POLITICA.**

Le violazioni della presente Politica possono comportare sanzioni per JEALSA e per le persone coinvolte. Le sanzioni possono comprendere azioni disciplinari, licenziamento, multe, avvio di procedimenti civili e indagini penali sulle persone coinvolte.

Pertanto, qualsiasi membro di JEALSA che sia a conoscenza o sospetti una possibile violazione della presente politica deve segnalarla senza indugio al Comitato per la compliance, utilizzando i mezzi indicati nella sezione quattro del presente documento e previsti anche dal Codice etico della Società.

Titolo <b>POLITICA ANTICORRUZIONE</b>	Codice		MG-03	
	Versione	01	Data	19/12/2020

L'organizzazione garantisce il trattamento confidenziale delle denunce, preservando sempre l'identità del denunciante, e si impegna ad avviare l'indagine relativa e a seguire l'iter procedurale appropriato che garantisca i diritti di tutte le parti interessate, sanzionando, se del caso, e in conformità con le normative di settore applicabili, le persone che mettono in atto pratiche vietate dalla presente politica o che costituiscono una violazione dei principi enunciati nel presente documento.

\* \* \* \* \*

Controllo delle versioni:

EDIZIONE	DATA	NATURA DELL'EDIZIONE
01	19/12/2020	Versione iniziale.